ISTITUTO COMPRENSIVO DON LORENZO MILANI
AD INDIRIZZO MUSICALE
QUARTO

AMBITO TERRITORIALE 16 - NAPOLI
I.C. "DON LORENZO MILANI" QUARTO (NA)
Via P. Picasso n. 20 – 80010 QUARTO (NA)
tel. 081 8761931 - 081 8061340 . – C.F. 96031210634 – COD. MECC. NAIC8F700B
naic8f700b@pec.istruzione.it -naic8f700b@istruzione.it – www.icdonmilaniquarto.edu.it

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

relativo alle procedure di affidamento di contratti di appalto di beni, lavori e servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea disciplinati dal Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n.78 recante delegaal Governo in materia di contratti pubblici"

Approvato con delibera del Consiglio d'Istituto n. 106/2023 del 31 ottobre 2023

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

VISTO l'art. 21 della Legge 17 marzo 1997, n.59;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;
VISTO il Decreto interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 1, c. 143, della Legge 13 luglio 2015, n.107" (di seguito, "Regolamento di contabilità");
VISTO l'art. 45 comma 2 lettera a) del decreto legislativo 129/2018 attribuisce al C .di I. la competenzaa determinare, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, i criteri e i limiti per lo svolgimento dell'attività negoziale da parte del DS per importi superiori a 10.000, 00 euro.
VISTO il d.lgs. 50/2016;
VISTO l'art 1 c. 1 d.l. 76/2020 convertito in legge 120/2020 che disciplina le modifiche dei limiti di affidamento sotto-soglia;
VISTO la legge 108/2021 di conversione del Decreto Legge n° 77 del 31 maggio 2021 cosiddettodecreto semplificazioni Bis, che prescrive ulteriori modifiche dei limiti di affidamento sotto- soglia e interviene in deroga di quanto previsto dagli articoli 36, comma 2 e 157, comma 2 del d.lgs. 50/2016 ed estende l'applicabilità dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2023 (data oltre la quale si dovrà tornare al disposto degli articoli 36, comma 2 e 157, comma 2 del d.lgs.50/2016);
VISTO in particolare l'articolo 51 comma 1 lettera a) punto 1. del medesimo Decreto Legge n° 77 del31 maggio 2021 che eleva il limite per gli affidamenti diretti "anche senza previa consultazione di due o più operatori economici" a euro 139.000,00 euro;
VISTO il Decreto Legge 24/02/2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla Legge 21/04/2023 n. 41, ed in particolare e in particolare l'art 4 "…limitatamente agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, si applicano fino al 31/12/2023, salvo che siaprevisto un termine più lungo, le disposizioni di cui all'art 1 e 2 , ad esclusione dei commi 4 5 6 e 8, del decreto Legge 16/07/2020 n. 76…."
VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art.1 della legge 21 giugno 2022, n.78 recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"(di seguito, "Codice");

ADOTTA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

TITOLO I

Art. 1 – Oggetto del Regolamento e principi generali

1) Il presente Regolamento (nel seguito il "Regolamento") disciplina le modalità e i criteri con i quali l'Istituto Comprensivo "Don L. Milani" di Quarto (NA) (nel seguito "Istituto" o "stazione appaltante") procede all'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, nei limiti degli importi indicati nel successivo art. 2, dando esecuzione alle disposizioni del Codice e degli Allegati, in particolare degli Allegati I.1 .
2) Il presente Regolamento disciplina tali affidamenti:
   a) nel rispetto del diritto europeo e nazionale;
   b) per il perseguimento dei fini istituzionali dell'Istituto;
   c) nel rispetto del principio del risultato, al fine di perseguire il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;
   d) attuando il principio del risultato quale applicazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio di buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità, nell'interesse della comunità e dell'Istituto e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione Europea;
   e) favorendo il principio dell'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità.

Art. 2 – Soglie di riferimento e modalità di affidamento

1) L'Istituto procede ad autorizzare l'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 14 del Codice, Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come di seguito indicato:
   a) euro 5.382.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;
   b) euro 140.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle stazioni appaltanti che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato I alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014;
   c) euro 215.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da stazioni appaltanti sub-centrali;
   d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e assimilati elencati all'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE.
2) Nei settori speciali le soglie di rilevanza europea sono:
   a) euro 5.382.000 per gli appalti di lavori;
   b) euro 431.000 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;
   c) euro 1.000.000 per i contratti di servizi, per i servizi sociali e assimilati elencati nell'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE.
3) Le soglie di cui all'art. 14 del Codice sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
4) Gli importi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si intendono corrispondentemente modificati a seguito della rideterminazione con provvedimento della Commissione europea delle soglie di cui all'art. 14 del Codice.
5) Ai sensi dell'art. 50 c.1 del Codice, il Consiglio d'Istituto autorizza il Dirigente Scolastico a procedere all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di cui al comma 1 del presente articolo con le seguenti modalità:
   a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
   b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e

l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

c) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;

d) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del Libro II del Codice;

e) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14 del Codice.

6) Le indagini di mercato esplorative avvengono preferibilmente attraverso consultazione del catalogo elettronico MePA o in alternativa con pubblicazione di avviso sul sito della stazione appaltante. Resta comunque fermo l'obbligo di utilizzo di strumenti di acquisto e negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa.

Art. 3 Frazionamento in lotti

1) E' vietato l'artificioso frazionamento di un appalto in lotti. Tuttavia il frazionamento è consentito quando ragioni oggettive lo giustifichino, in conformità al disposto dell'art. 14 c.6 del Codice.
2) Sono considerate ragioni oggettive quelle risultanti da evidenti motivazioni tecniche risultanti da apposita relazione.

Art. 4 Responsabile unico del progetto

1) Nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto l'Istituto nomina nell'interesse proprio un responsabile unico del progetto (di seguito, RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al Codice.
2) Il RUP è di regola individuato nel Dirigente Scolastico. Può essere nominato RUP anche un diverso funzionario (Direttore dei Servizi Generali Amministrativi o personale del ruolo amministrativo, anche a tempo determinato), in possesso di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni nonché nel rispetto dei seguenti requisiti fissati dall'Allegato I.2 del Codice. In particolare:
   a) deve trattarsi di soggetto che non è stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato,per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale, ai sensi dell'art.35- bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;
   b) deve essere dotato di competenze professionali adeguate all'incarico da svolgere. Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura, il RUP deve essere un tecnico. Ove non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al Dirigente Scolastico.
   c) deve essere rispettato ogni altro requisito previsto per il RUP all'Allegato I.2 del Codice, fra cui i requisiti di professionalità di cui agli artt. 4 e 5 dell'Allegato I.2 del Codice.
3) Non si fa luogo a nomina di un RUP diverso dal Dirigente Scolastico se non a seguito di individuazione mediante procedura selettiva interna.
4) Il RUP svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti della stazione appaltante.
5) Nel caso in cui sia individuato un RUP carente dei requisiti richiesti, la stazione appaltante affida lo svolgimento delle attività di supporto al RUP ad altri dipendenti in possesso dei requisiti carenti in capo al RUP o, in mancanza, a soggetti esterni aventi le specifiche competenze richieste dal Codice e dall'Allegato I.2 del Codice. Gli affidatari delle attività di supporto devono essere muniti di assicurazione di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attivitàdi propria competenza.

6) Il RUP, anche avvalendosi dei responsabili di fase nominati ai sensi dell'articolo 15, comma 34, del Codice e dell'art. 5 del presente Regolamento, coordina il processo realizzativo dell'intervento pubblico nel rispetto dei tempi, dei costi preventivati, della qualità richiesta, della manutenzione programmata. Per la fase dell'esecuzione vigila, in particolare, sul rispetto delle norme poste a presidio della sicurezza e della salute dei lavoratori.
7) Il RUP esercita tutte le competenze che gli sono attribuite da specifiche disposizioni del Codice e in particolare dall'Allegato I.2 del Codice e, in ogni caso, svolge tutti i compiti relativi alla realizzazione dell'intervento pubblico che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.
8) Per le prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze e per gli interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o processi innovativi, il direttore dell'esecuzione può essere individuato nel Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, se in possesso di adeguata qualificazione.
9) In assenza di nomina di diverso soggetto, il RUP esercita anche le funzioni del Direttore dell'esecuzione.
10) Il nominativo del RUP è indicato nel bando o nell'avviso di indizione della gara, o, in mancanza, nell'invito a presentare un'offerta o nel provvedimento di affidamento diretto.
11) Il RUP assicura il completamento dell'intervento pubblico nei termini previsti e nel rispetto degliobiettivi connessi al suo incarico, svolgendo tutte le attività indicate nell'allegato I.2, o che siano comunque necessarie, ove non di competenza di altri organi.
12) Per quanto non espressamente previsto dal Regolamento, si applica la disciplina del Codice in materia di ruolo e funzioni del responsabile unico del progetto.
13) In caso di mancata nomina del RUP nell'atto di avvio dell'intervento pubblico, l'incarico è svolto dal responsabile dell'unità organizzativa competente per l'intervento (Dirigente Scolastico).

TITOLO II

Art. 5 Affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture

1) Le procedure di affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 50 c.1 del Codice si svolgono nel rispetto dei seguenti criteri e limiti.
2) Le procedure di affidamento diretto dei lavori sono ispirate ai criteri del perseguimento dei fini istituzionali dell'Istituto, nel rispetto dei principi del risultato, di legalità, di buon andamento, efficienza, efficacia ed economicità, nell'interesse della comunità e dell'Istituto e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione Europea, favorendo il principio dell'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, imparzialità, non discriminazione, pubblicità e trasparenza, proporzionalità.
3) tutte le attività negoziali da espletare in via autonoma dal Dirigente scolastico, finalizzate all'affidamento di lavori, servizi e forniture per importi sotto la soglia di rilevanza comunitaria, si uniformano nella loro realizzazione al criterio, univoco, dell'assoluta coerenza e conformità con quanto in materia previsto e regolato dal D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 secondo le sotto riportate modalità:
   - acquisizione di beni e servizi di importo inferiore a 140.000,00 euro, IVA esclusa, e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, IVA esclusa mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, fatta salva la possibilità di ricorrere a procedura negoziata o a procedura ordinaria;

   - procedura negoziata senza bando previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici per i lavori di importo inferiore a 1.000.000,00 di euro, di almeno dieci operatori economici per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000,00 di euro fino alla soglia di rilevanza europea e di almeno cinque operatori economici per i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 140.000,00 euro fino alla soglia di rilevanza europea;

4) Il limite per lo svolgimento di tutte le attività negoziali necessarie per le procedure relative agli affidamenti di lavori, servizi e forniture da espletarsi in via autonoma dal Dirigente scolastico mediante affidamento diretto è pertanto elevato a euro 139.999,99 euro per servizi e forniture e a euro 149.999,99 per lavori, ovviamente nei limiti degli impegni di spesa autorizzati con l'approvazione del Programma

Annuale e successive modifiche.

5) Restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa.

Art. 6 Principio di rotazione e ripartizione delle fasce di importo degli affidamenti

1) Gli affidamenti diretti di cui all'art. 5 avvengono nel rispetto del principio di rotazione.
2) In applicazione del principio di rotazione è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.
3) Il divieto di affidamento o aggiudicazione di un appalto al contraente uscente, nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi, si applica all'interno delle seguenti fasce di valore economico:
   Fascia A – inferiore a € 39.999,99;
   Fascia B – da € 39.999,99e inferiore a € 79.999,99;
   Fascia C - da € 79.999,99 e inferiore a € 139.999,99;
4) È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro.

Titolo III

Art. 7 Elenchi di operatori economici

1) 1. In ragione degli importi dei contratti ordinariamente sottoscritti dalla stazione appaltante, di regola inferiori alle soglie individuate dall'art.9, non si fa luogo alla costituzione di elenchi di operatori economici di cui all'art. 3 dell'Allegato II.1 del Codice.

TITOLO V

Art. 14 – Disposizioni transitorie, di coordinamento abrogazioni, entrata in vigore

Il presente regolamento è soggetto ad aggiornamenti ogni volta che la normativa in materia subirà delle significative variazioni.

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte del Consiglio d'Istituto.

Esso sarà pubblicato nel sito istituzionale della scuola nella sezione Regolamenti e in "Amministrazione Trasparente".